



**ATTO N. 1404/BIS**

---

**Relazione della II Commissione Consiliare Permanente  
ATTIVITA' ECONOMICHE E GOVERNO DEL TERRITORIO**

**Relatore Presidente Gianfranco Chiacchieroni**

Relazione orale ai sensi dell'articolo 27, comma 6 del Regolamento interno

**SUL**

**DISEGNO DI LEGGE**

**“Disposizioni per la sicurezza stradale”**

Approvato dalla II Commissione consiliare permanente il 26 febbraio 2014

Trasmesso alla Presidenza dell'Assemblea legislativa il 27 febbraio 2014



**COMUNICAZIONE DELLA II  
COMMISSIONE CONSILIARE  
PERMANENTE**

Si comunica che la II Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 26 febbraio 2014 ha esaminato in sede redigente, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento interno, l'atto n. 1404 ed ha approvato all'unanimità i n. 12 articoli.

Inoltre, la Commissione ha nominato quale relatore al Consiglio il Presidente Gianfranco Chiacchieroni ed ha autorizzato la relazione orale ai sensi dell'art. 27, comma 6 del Regolamento Interno.

Si richiede l'iscrizione dell'atto medesimo all'o.d.g. dei lavori della prossima seduta consiliare.



(Schema di delibera proposto dalla III Commissione Consiliare permanente)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

VISTO il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 614/2011;

VISTO il disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: "Disposizioni per la sicurezza stradale" depositato alla Presidenza del Consiglio regionale in data 30 dicembre 2013 e assegnato per competenza in pari data alla II Commissione consiliare permanente, in sede redigente, alla I Commissione consiliare permanente in sede consultiva ed al Comitato per la Legislazione ai sensi dell'articolo 39 del Regolamento suddetto (ATTO N. 1404);

ATTESO che ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento interno l'esame si è svolto in sede redigente;

VISTO il parere espresso dal Consiglio delle Autonomie locali;

VISTI gli articoli 30 e 39, comma 7 del Regolamento interno;

VISTI gli articoli deliberati dalla II Commissione consiliare permanente;

UDITA la relazione della II Commissione consiliare medesima illustrata oralmente, ai sensi dell'articolo 27, comma 6 del Regolamento interno, dal Presidente Gianfranco Chiacchieroni (ATTO N. 1404/BIS);

ATTESO pertanto che ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento medesimo è riservata all'Assemblea la votazione finale;

VISTO lo Statuto regionale;

VISTO il Regolamento Interno del Consiglio regionale;

*con votazione finale sull'intera legge  
che ha registrato ..... voti favorevoli,  
..... voti contrari e ..... voti di*



*astensione, espressi nei modi di legge  
dai ..... Consiglieri presenti e votanti*

**DELIBERA**

– di approvare la legge regionale concernente: “Disposizioni per la sicurezza stradale” composta di n. 12 articoli nel testo che segue:



TESTO PROPOSTO DALLA GIUNTA REGIONALE	TESTO APPROVATO DALLA II COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE (art. 28 R.I.)
Art. 1 (Finalità e principi)	Art. 1 (Finalità e principi)
1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze di cui all'articolo 117 della Costituzione, detta disposizioni per il miglioramento della sicurezza stradale e la riduzione delle vittime di incidenti stradali e conforma a questa finalità le misure che riguardano la mobilità delle persone e delle cose.	1.  <i>idem</i>
2. La Regione, gli enti locali e i proprietari e i gestori di infrastrutture - servizi di trasporto regionali, provinciali e comunali, per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1 conformano la propria azione ai seguenti principi:	2. La Regione, gli enti locali, i proprietari e i gestori di infrastrutture, <b>nonché i gestori di servizi di trasporto regionali, provinciali e comunali</b> , per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1 conformano la propria azione ai seguenti principi:
a) consapevolezza e responsabilità volte a realizzare una conoscenza puntuale delle condizioni di sicurezza, delle maggiori criticità presenti nel sistema di propria competenza e dei relativi fattori di rischio;	a)  <i>idem</i>
b) informazione generale sullo stato della sicurezza stradale, sulle maggiori criticità, sugli interventi realizzati e sui risultati conseguiti;	b)  <i>idem</i>
c) valutazione e scelta, <del>al fine di individuare</del> le alternative di intervento che garantiscono le più soddisfacenti prospettive di miglioramento della sicurezza stradale;	c) valutazione e scelta <b>delle</b> alternative di intervento che garantiscano le più soddisfacenti prospettive di miglioramento della sicurezza stradale;
d) analisi e valutazione dell'impatto sulla sicurezza stradale degli interventi nel campo delle infrastrutture viarie, dei trasporti, dell'educazione stradale e della prevenzione e controllo dei comportamenti di guida a rischio.	d) analisi e valutazione dell'impatto sulla sicurezza stradale degli interventi nel campo delle infrastrutture viarie e dei trasporti, <b>nonché</b> dell'educazione stradale e della prevenzione e controllo dei comportamenti di guida a rischio.
Art. 2 (Azioni della Regione)	Art. 2 (Azioni della Regione e Fondo di



	incentivazione)
1. La Giunta regionale, per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, in particolare:	1. La Giunta regionale, per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, <b>anche in armonia con quanto indicato nel Global Plan for the Decade of Action for Road Safety 2011-2020 predisposto dall'ONU</b> , in particolare:
a) pianifica e programma interventi, azioni e misure, volte a migliorare la sicurezza stradale, in particolare attraverso il Piano di cui all'articolo 3;	a) pianifica e programma interventi, azioni e misure, volti a migliorare la sicurezza stradale, in particolare attraverso il Piano <b>regionale della sicurezza stradale</b> di cui all'articolo 3;
b) <del>effettua il monitoraggio degli interventi relativi alla tutela della sicurezza stradale e degli interventi che incidono sulla sicurezza stessa, nonché dei risultati conseguiti o determinati;</del>	b) effettua il monitoraggio degli interventi relativi alla tutela della sicurezza stradale, nonché dei risultati conseguiti o <b>prefissati</b> ;
c) diffonde le informazioni relative all'incidentalità stradale, ai fattori di rischio, agli interventi realizzati per migliorare la sicurezza stradale e ai risultati ottenuti;	c) <i>idem</i>
d) promuove azioni di rafforzamento e sviluppo sistematico delle forme di raccordo e di collaborazione intersettoriale e interistituzionale, anche attraverso la definizione di apposite procedure;	d) <i>idem</i>
e) promuove la collaborazione con <del>gli altri soggetti interessati alla tutela della sicurezza stradale;</del>	e) promuove la collaborazione con <b>tutti i soggetti che a vario titolo operano nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale;</b>
f) promuove e incentiva iniziative volte a diffondere la cultura e l'educazione della sicurezza stradale, nonché l'adozione di forme di mobilità sicura nei percorsi casa - lavoro e nello svolgimento dell'attività lavorativa;	f) <i>idem</i>
	g) <b>promuove il rafforzamento dell'azione sanitaria in ordine alle misure preventive e di controllo e in ordine alla tipologia e alla tempestività del primo soccorso;</b>
	h) <b>istituisce un sistema di servizi di consulenza, informazione e assistenza,</b>



	<b>anche legale e psicologica, per le vittime di incidenti stradali;</b>
g) <del>predispone, con proprio atto, una</del> procedura di valutazione di impatto sulla sicurezza stradale relativa agli interventi sul sistema viario nel rispetto dei principi stabiliti dal decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35 (Attuazione della direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali). La procedura di valutazione di impatto sulla sicurezza stradale può riguardare anche la disciplina del traffico e dei servizi di trasporto, le misure di prevenzione e deterrenza e il rafforzamento della cultura della sicurezza stradale.	i) predispone una procedura di valutazione di impatto sulla sicurezza stradale relativa agli interventi sul sistema viario, nel rispetto dei principi stabiliti dal decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35 (Attuazione della direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali). La procedura di valutazione di impatto sulla sicurezza stradale può riguardare anche la disciplina del traffico e dei servizi di trasporto, le misure di prevenzione e deterrenza e il rafforzamento della cultura della sicurezza stradale.
2. La Regione, inoltre, promuove, previ specifici accordi con gli enti locali interessati, l'utilizzazione delle risorse rese disponibili dalle sanzioni di cui all'articolo 208 del <del>d.lgs. 285/1992</del> , in armonia con gli indirizzi del Piano regionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 3 e in coerenza con il rapporto regionale sulla sicurezza stradale di cui all'articolo 6.	2. La <b>Giunta regionale</b> , inoltre, promuove, previ specifici accordi con gli enti locali interessati, l'utilizzazione delle risorse rese disponibili dalle sanzioni di cui all'articolo 208, del <b>decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada)</b> , per le <b>finalità previste dalla presente legge</b> , in armonia con gli indirizzi del Piano regionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 3 e in coerenza con il rapporto regionale sulla sicurezza stradale di cui all'articolo 6.
3. La Regione per le finalità di cui al comma 2, previo accordo con l'Associazione nazionale comuni Italiani dell'Umbria (ANCI Umbria) e con l'Unione Province Italiane Associazione dell'Umbria (UPI Umbria), istituisce un apposito Fondo di incentivazione.	3. La <b>Giunta regionale</b> , per le finalità di cui al comma 2, previo accordo con l'Associazione Nazionale Comuni Italiani dell'Umbria (ANCI Umbria) e con l'Unione Province Italiane Associazione dell'Umbria (UPI Umbria), istituisce un apposito Fondo di incentivazione.
Art. 3 (Piano regionale della sicurezza stradale)	Art. 3 (Piano regionale della sicurezza stradale)
1. <del>Il Piano regionale della sicurezza stradale (PRSS) individua indirizzi, misure e interventi volti a migliorare la sicurezza stradale.</del>	1. La <b>Giunta regionale</b> , previa <b>consultazione dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, nonché delle istituzioni, delle parti sociali, delle associazioni e delle fondazioni che operano nel campo della sicurezza e all'educazione stradale</b> , adotta il Piano regionale della sicurezza stradale (PRSS) e lo trasmette al Consiglio regionale per



	l'approvazione. Il Piano individua indirizzi, misure e interventi volti a migliorare la sicurezza stradale ed ha validità triennale.
<del>2. Il PRSS è adottato dalla Giunta regionale previa consultazione con i soggetti pubblici e privati interessati. Il PRSS è approvato dal Consiglio regionale ed è aggiornato di norma ogni tre anni, ovvero quando si renda necessario per il rispetto di disposizioni di legge o di criteri e indirizzi della Giunta regionale.</del>	
<del>3. Il PRSS, in particolare, definisce:</del>	2. Il PRSS, in particolare, definisce:
a) misure di incentivazione, anche con il coinvolgimento diretto di istituzioni, imprese, parti sociali e associazioni <del>civili</del> per migliorare la sicurezza stradale e per ridurre il numero delle vittime degli incidenti stradali;	a) misure di incentivazione, anche con il coinvolgimento diretto di istituzioni, imprese, parti sociali e associazioni, per migliorare la sicurezza stradale e per ridurre il numero delle vittime degli incidenti stradali;
b) azioni di indirizzo e coordinamento riguardanti progetti e interventi <del>da parte della Regione, degli enti locali, dei soggetti proprietari o gestori delle strade e dei servizi di trasporto regionali;</del>	b) azioni di indirizzo e coordinamento riguardanti progetti e interventi <b>eseguiti dalla Regione, dagli enti locali, dai soggetti proprietari o gestori delle strade e dai gestori dei servizi di trasporto regionali, provinciali e comunali;</b>
c) interventi della Regione per il conseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge.	c) <i>idem</i>
4. Il PRSS è attuato attraverso programmi predisposti dal Centro regionale umbro di monitoraggio della sicurezza stradale di cui all'articolo 4 sulla base degli indirizzi dettati dalla Giunta regionale con proprio atto. I programmi sono approvati dalla Giunta regionale stessa.	3. <i>idem</i>
Art. 4 (Centro regionale umbro di monitoraggio della sicurezza stradale)	Art. 4 (Centro regionale umbro di monitoraggio della sicurezza stradale)
1. Al fine di rafforzare e rendere più efficace le politiche regionali in materia di sicurezza stradale, nonché di migliorare il livello di conoscenza e di consentire una valutazione puntuale degli effetti delle politiche stesse, è	1. Al fine di rafforzare e rendere più efficaci le politiche regionali in materia di sicurezza stradale, nonché di migliorare il livello di conoscenza e di consentire una valutazione puntuale degli effetti delle politiche stesse, è





istituito presso la struttura regionale competente in materia di sicurezza stradale, il Centro Regionale Umbro della sicurezza stradale (CRUMS).	istituito presso la struttura <b>della Giunta</b> regionale competente in materia di sicurezza stradale, il Centro regionale <b>umbro di monitoraggio</b> della sicurezza stradale (CRUMS).
2. Il CRUMS, in particolare:	2. <i>idem</i>
a) organizza ed elabora i dati sugli incidenti stradali, sul sistema stradale, sul traffico e su altri settori di interesse per la gestione della sicurezza stradale, raccolti anche sulla base di specifiche intese o accordi;	a) <b>acquisisce</b> , organizza ed elabora i dati sugli incidenti stradali, sul sistema stradale, sul traffico e su altri settori di interesse per la gestione della sicurezza stradale, raccolti anche sulla base di specifiche intese o accordi;
b) gestisce un sistema informativo sulla sicurezza stradale che integra i dati sugli incidenti stradali con quelli sul traffico, sulla rete viaria e su ogni altro aspetto rilevante ai fini della sicurezza stradale stessa;	b) <i>idem</i>
c) individua le situazioni di criticità in materia di sicurezza stradale e i fattori di rischio che le determinano;	c) <i>idem</i>
d) effettua il censimento delle azioni e degli interventi che riguardano la sicurezza stradale;	d) <i>idem</i>
e) effettua il monitoraggio degli effetti determinati dalle azioni e dagli interventi di cui alla lettera d);	e) <i>idem</i>
f) elabora quadri conoscitivi e schemi di valutazione al fine di favorire l'individuazione delle priorità e delle alternative di pianificazione, programmazione e degli interventi più soddisfacenti ai fini della sicurezza stradale;	f) elabora quadri conoscitivi e schemi di valutazione al fine di favorire l'individuazione delle priorità e delle alternative di pianificazione e programmazione, <b>nonché</b> degli interventi più soddisfacenti ai fini della sicurezza stradale;
g) predispone il rapporto regionale sulla sicurezza stradale di cui all'articolo 6;	g) <i>idem</i>
h) promuove forme di raccordo e di collaborazione intersettoriale e interistituzionale e rende disponibili strumenti e supporti per la loro agevole realizzazione.	h) <b>predispone</b> strumenti e supporti <b>per agevolare la realizzazione</b> di forme di raccordo e di collaborazione intersettoriale e interistituzionale;
	i) <b>predispone i programmi di cui all'articolo 3, comma 3.</b>
	3. <b>Al fine di fornire un supporto nella</b>



	<p><b>scelta degli interventi in materia di sicurezza stradale e nella valutazione dei risultati, nonché per favorire lo scambio di informazioni e promuovere la diffusione delle migliori esperienze nell'ambito della sicurezza stradale, è istituito all'interno del CRUMS il Centro di documentazione e confronto (CDC).</b></p>
<p><del>3. La Giunta regionale, con proprio atto, individua le tipologie e le modalità di trasmissione dei dati e delle informazioni per le attività di cui al comma 2.</del></p>	<p><b>4. La Giunta regionale, con proprio atto, disciplina attività e funzionamento del CRUMS e del CDC, nonché individua le modalità di acquisizione e di trasmissione dei dati e delle informazioni per le attività di cui al comma 2.</b></p>
<p><del>4. La Giunta regionale, con proprio atto, disciplina l'attività e il funzionamento del CRUMS.</del></p>	<p><i>soppresso</i></p>
<p><del>5. L'atto di cui al comma 4, al fine di favorire la più ampia partecipazione della comunità regionale al processo di miglioramento della sicurezza stradale, prevede altresì la composizione e la disciplina di un centro di documentazione e confronto (CDC).</del></p>	<p><i>soppresso</i></p>
<p><b>Art. 5</b> <b>(Consulta regionale sulla sicurezza stradale)</b></p>	<p><b>Art. 5</b> <b>(Consulta regionale sulla sicurezza stradale)</b></p>
<p><del>1. Al fine di promuovere la partecipazione e il coordinamento dei soggetti pubblici e privati interessati alla sicurezza stradale è istituita la Consulta regionale sulla sicurezza stradale, di seguito denominata Consulta.</del></p>	<p><b>1. Al fine di promuovere la partecipazione e il coordinamento dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, delle istituzioni, delle parti sociali, delle associazioni e delle fondazioni interessate alla sicurezza e all'educazione stradale, è istituita la Consulta regionale sulla sicurezza stradale, di seguito denominata Consulta.</b></p>
<p><del>2. La Consulta è organo consultivo della Giunta regionale nelle materie inerenti la sicurezza stradale.</del></p>	<p>2. <i>idem</i></p>
<p><del>3. La Consulta, in particolare, esprime pareri e proposte operative ed esercita funzioni di sollecitazione e di indirizzo per ampliare la conoscenza sullo stato della sicurezza stradale e sulle possibilità di un suo miglioramento e promuove a tal fine linee di azioni.</del></p>	<p><b>3. La Consulta, in particolare, esprime pareri e proposte operative ed esercita funzioni di sollecitazione e di indirizzo per ampliare la conoscenza sullo stato della sicurezza stradale e sulle possibilità di un suo miglioramento e promuove a tal fine linee di azione.</b></p>



4. La Giunta regionale, con proprio atto, individua i criteri in ordine alla composizione, della Consulta, garantendo la partecipazione delle associazioni interessate.	4. La Giunta regionale, con proprio atto, individua i criteri in ordine alla composizione della Consulta, garantendo la partecipazione <b>dei soggetti di cui al comma 1.</b>
5. La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale stessa, e resta in carica per la durata della legislatura.	5. <i>idem</i>
6. Le attività di segreteria e di supporto tecnico sono esercitate dalla struttura regionale competente in materia di sicurezza stradale.	6. Le attività di segreteria e di supporto tecnico sono esercitate dalla struttura <b>della Giunta</b> regionale competente in materia di sicurezza stradale.
<del>7. La Giunta regionale, con proprio atto, approva il regolamento per l'organizzazione e il funzionamento della Consulta.</del>	<b>7. La Consulta adotta un regolamento interno per il proprio funzionamento.</b>
8. La partecipazione alle sedute della consulta non comporta la corresponsione di alcun compenso o rimborso di qualsivoglia natura.	8. <i>idem</i>
Art. 6 (Rapporto regionale sulla sicurezza stradale)	Art. 6 (Rapporto regionale sulla sicurezza stradale)
1. La Giunta regionale approva il rapporto regionale sulla sicurezza stradale, predisposto annualmente dal CRUMS.	1. <i>idem</i>
2. Il rapporto di cui al comma 1 indica, in particolare:	2. <i>idem</i>
a) lo stato e l'evoluzione della sicurezza stradale, evidenziando, in particolare, le maggiori criticità e i principali fattori che concorrono a determinarle;	a) <i>idem</i>
b) gli interventi programmati, in corso di realizzazione e completati, sul territorio regionale, con particolare riferimento a quelli di specifica competenza della Regione, che riguardano la sicurezza stradale;	b) <i>idem</i>
c) i risultati ottenuti dagli interventi completati e il loro livello di efficienza economica e di efficacia sociale;	c) <i>idem</i>
d) le principali problematiche di sicurezza stradale da risolvere e le priorità tecniche di	d)



intervento, anche in relazione al quadro degli obiettivi di sicurezza stradale assunti a livello comunitario, nazionale e regionale.	<i>idem</i>
3. Il rapporto regionale sulla sicurezza stradale è pubblicato nel Bollettino ufficiale telematico e nel sito istituzionale della Regione.	3. <i>idem</i>
Art. 7 (Formazione alla mobilità sicura e sostenibile)	Art. 7 (Formazione alla mobilità sicura e sostenibile)
1. La Regione attribuisce una elevata priorità alla formazione della mobilità sicura e sostenibile della popolazione in età scolare e prescolare e alla creazione di aree urbane di assoluta sicurezza, dove la popolazione stessa può esercitare una mobilità autonoma.	1. La Regione attribuisce una elevata priorità alla formazione della mobilità sicura e sostenibile della popolazione in età scolare e prescolare e alla creazione di aree urbane di assoluta sicurezza, dove la popolazione stessa <b>possa</b> esercitare una mobilità autonoma <b>a piedi o in bicicletta</b> .
2. La Giunta regionale, per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, previo accordo con le istituzioni competenti, approva un <del>Programma di incentivazione da aggiornarsi di norma ogni tre anni, salve differenti esigenze.</del>	2. La Giunta regionale, per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, previo accordo con <b>gli enti locali</b> e le istituzioni competenti, approva il <b>Programma di incentivazione della formazione alla mobilità sicura e sostenibile, di durata triennale.</b>
3. Il programma di cui al comma 2 è articolato in due linee di azione:	3. <i>idem</i>
a) realizzazione di corsi di formazione alla mobilità sicura e sostenibile;	a) realizzazione di corsi di formazione alla mobilità sicura e sostenibile e <b>predisposizione di un libretto regionale della educazione alla mobilità sicura e sostenibile, al fine di assicurare una continuità formativa nel settore della sicurezza stradale;</b>
b) predisposizione, nelle aree limitrofe alle scuole o, comunque, in aree suscettibili di elevate quote di traffico autonomo dei cittadini di età scolare, di un sistema viario e una disciplina del traffico con caratteristiche di <del>sicurezza</del> tali da consentire di esercitare in sicurezza una mobilità autonoma <del>a piedi e in bicicletta</del> .	b) predisposizione, nelle aree limitrofe alle scuole o, comunque, in aree suscettibili di elevate quote di traffico autonomo <b>a piedi o in bicicletta</b> dei cittadini di età scolare, di un sistema viario e <b>di</b> una disciplina del traffico con caratteristiche tali da consentire di esercitare una mobilità autonoma <b>in sicurezza</b> .
4. La Giunta regionale, con proprio atto,	4. La Giunta regionale, con proprio atto,




definisce le modalità di svolgimento e i risultati da conseguire, dei corsi di cui al comma 3, lettera a).	definisce le modalità di svolgimento dei corsi di formazione, i risultati da conseguire nonché i criteri per la predisposizione del libretto, di cui al comma 3, lettera a). Definisce altresì i criteri e le modalità per la realizzazione del sistema viario e della disciplina del traffico di cui al comma 3, lettera b).
<del>5. La Giunta regionale, con proprio atto, definisce, inoltre, i criteri e le modalità per la realizzazione delle aree di cui al comma 3, lettera b).</del>	5. <i>soppresso</i>
<del>6. Con l'atto di cui al comma 4 la Giunta regionale può prevedere la predisposizione di un libretto regionale della educazione alla mobilità sicura e sostenibile, al fine di assicurare una continuità formativa nel settore della sicurezza stradale.</del>	6. <i>soppresso</i>
<del>Art. 8 (Contributo per le vittime di incidenti stradali)</del>	<b>Art. 8 (Fondo per l'assistenza alle vittime di incidenti stradali)</b>
<del>1. La Regione, per garantire l'assistenza alle vittime di incidenti stradali, eroga un contributo in caso di morte o di grave invalidità di soggetti coinvolti in incidenti stradali.</del>	<b>1. Per il funzionamento e l'erogazione dei servizi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), è istituito il Fondo regionale per l'assistenza alle vittime di incidenti stradali.</b>
<del>2. Sono beneficiari del contributo di cui al comma 1 i soggetti coinvolti in incidenti stradali che hanno subito una grave invalidità stabilita ai sensi delle norme regolamentari di cui al comma 4 ovvero, in caso di morte, il coniuge superstite o, in mancanza, i figli o in mancanza di questi, gli ascendenti, o in mancanza di questi, i fratelli e le sorelle in rapporto di dipendenza economica, o in mancanza di questi ultimi, il convivente anagraficamente in rapporto di dipendenza economica, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui allo stesso comma 4.</del>	<b>2. Il Fondo di cui al comma 1 è utilizzato anche per lo svolgimento della "Giornata regionale della sicurezza stradale" di cui all'articolo 9. Lo stesso è alimentato:</b>
	<b>a) da risorse del bilancio regionale;</b>
	<b>b) da contributi volontari e solidaristici;</b>
	<b>c) dai proventi derivanti dalle sanzioni</b>



	relative alle irregolarità nel pagamento delle tasse automobilistiche.
<del>3. Il contributo è concesso entro trenta giorni dalla morte o dal riconoscimento di invalidità grave dei soggetti coinvolti in incidenti stradali per una sola volta. Esso è aggiuntivo rispetto ad eventuali emolumenti e indennizzi derivanti da altri obblighi di legge o assicurativi.</del>	<b>3. La Giunta regionale con il Fondo di cui al comma 1 può altresì promuovere, in coerenza con gli indirizzi del rapporto regionale sulla sicurezza stradale di cui all'articolo 6 e in collaborazione con altri soggetti istituzionali, organismi, associazioni e fondazioni che operano nell'ambito della sicurezza e dell'educazione stradale, campagne di informazione e progetti di sensibilizzazione per la prevenzione degli incidenti stradali. Le risorse destinate annualmente a tali interventi non possono superare il dieci per cento delle risorse complessive annuali del Fondo medesimo.</b>
<del>4. La Giunta regionale, con norme regolamentari, stabilisce il livello di grave invalidità di cui al comma 1, nonché i criteri e le modalità per l'erogazione del contributo.</del>	4. <i>soppresso</i>
<del>Art. 9 (Fondo per le vittime di incidenti stradali)</del>	<i>soppresso</i>
<del>1. La Regione, al fine di erogare il contributo di cui all'articolo 8 istituisce il Fondo regionale per le vittime di incidenti stradali.</del>	<i>soppresso</i>
<del>2. Per le finalità di cui al comma 1 e in accordo con quanto indicato nel Global Plan for the Decade of Action for Road Safety 2011-2020 predisposto dall'ONU la Regione assume come obiettivi prioritari:</del>	<i>soppresso</i>
<del>a. il rafforzamento del supporto pre-ospedaliero;</del>	<i>soppresso</i>
<del>b. lo sviluppo di iniziative volte ad una più rapida e certa valutazione delle responsabilità;</del>	<i>soppresso</i>
<del>e. l'incentivazione dell'assunzione di vittime di incidenti stradali con disabilità;</del>	<i>soppresso</i>
<del>d. lo sviluppo di forme e strutture più efficaci e complete di assistenza post incidente.</del>	<i>soppresso</i>
<del>3. La Regione, con il Fondo di cui al comma</del>	<i>soppresso</i>



<p><del>1. può promuovere, in coerenza con gli indirizzi del rapporto regionale sulla sicurezza stradale di cui all'articolo 6 e in collaborazione con altri soggetti istituzionali e organismi che operano nell'ambito della sicurezza stradale, campagne di informazione e progetti di sensibilizzazione per la prevenzione degli incidenti stradali. Le risorse destinate annualmente a tali interventi non possono superare il dieci per cento delle risorse complessive annuali del Fondo medesimo.</del></p>	
<p style="text-align: center;"><del>Art. 10</del> <del>(Finanziamento del Fondo per le vittime di incidenti stradali)</del></p>	<p><i>soppresso</i></p>
<p><del>1. Il Fondo di cui all'articolo 9 è alimentato:</del></p>	<p><i>soppresso</i></p>
<p><del>a) da risorse regionali;</del></p>	<p><i>soppresso</i></p>
<p><del>b) da contributi volontari e solidaristici;</del></p>	<p><i>soppresso</i></p>
<p><del>c) dai proventi derivanti dalle sanzioni relative alle irregolarità nel pagamento delle tasse automobilistiche.</del></p>	<p><i>soppresso</i></p>
<p style="text-align: center;"><del>Art. 44</del> <del>(Giornata regionale della sicurezza stradale)</del></p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 9</b> <b>(Giornata regionale della sicurezza stradale)</b></p>
<p><del>1. La Regione, al fine di promuovere l'educazione, l'informazione e la sensibilizzazione della sicurezza stradale, istituisce la giornata regionale della sicurezza stradale da svolgersi ogni anno nel giorno individuato con apposito atto della Giunta regionale.</del></p>	<p>1. Al fine di promuovere l'educazione, l'informazione e la sensibilizzazione <b>in materia di sicurezza stradale, è istituita</b> la "Giornata regionale della sicurezza stradale", da svolgersi ogni anno nel giorno individuato con apposito atto della Giunta regionale.</p>
<p>2. Nella giornata regionale della sicurezza stradale la Regione organizza manifestazioni, convegni e ogni altra attività volti ad una informazione generale sullo stato della sicurezza stradale, nonché sulle azioni intraprese per il suo miglioramento e sui risultati raggiunti. Nella medesima giornata sono presentate e premiate le iniziative più significative in materia di sicurezza e educazione stradale.</p>	<p>2. <b>In occasione della "Giornata regionale della sicurezza stradale" la Giunta regionale</b> organizza manifestazioni, convegni e ogni altra attività volti ad una informazione generale sullo stato della sicurezza stradale, nonché sulle azioni intraprese per il suo miglioramento e sui risultati raggiunti. Nella medesima Giornata sono presentate e premiate le iniziative più significative in materia di sicurezza ed educazione stradale.</p>
<p>3. La Giunta regionale, con proprio atto,</p>	<p>3.</p>



disciplina i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.	<i>idem</i>
<b>Art. 42</b> (Norma finanziaria)	<b>Art. 10</b> (Norma finanziaria)
1. Al finanziamento degli oneri di cui agli articoli 2, comma 3, 3 e 7, comma 3, lettera b) (Contributi ad enti locali), si fa fronte con i fondi statali di cui al 3°, 4° e 5° programma di attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza stradale allocati nella Unità previsionale di base 06.2.002 "Interventi sulle infrastrutture stradali" - capitolo 7412 - del bilancio di previsione 2013.	1.  <i>idem</i>
2. Al finanziamento degli oneri di cui all'articolo 4, comma 1 (Centro Regionale Umbro della Sicurezza Stradale), si fa fronte con lo stanziamento esistente nella Unità previsionale di base 06.2.002 "Interventi sulle infrastrutture stradali" - capitolo 7376 - del bilancio di previsione 2013 e con il cofinanziamento statale previsto nell'ambito del 2° programma annuale di attuazione del piano nazionale della Sicurezza Stradale che verranno iscritte in bilancio in apposito capitolo della medesima Unità previsionale di base 06.2.002 al momento dell'erogazione.	2. Al finanziamento degli oneri di cui all'articolo 4, comma 1 (Centro regionale umbro di <b>monitoraggio</b> della sicurezza stradale), si fa fronte con lo stanziamento esistente nella Unità previsionale di base 06.2.002 "Interventi sulle infrastrutture stradali" - capitolo 7376 - del bilancio di previsione 2013 e con il cofinanziamento statale previsto nell'ambito del 2° programma annuale di attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale che verranno iscritte in bilancio in apposito capitolo della medesima Unità previsionale di base 06.2.002 al momento dell'erogazione.
3. Al finanziamento degli oneri di cui all'articolo 7, comma 3, lett. a) (Realizzazione corsi di formazione alla mobilità sicura e sostenibile), si fa fronte per euro 20.000,00 con lo stanziamento esistente nella Unità previsionale di base 12.1.009 "Prevenzione, sanità veterinaria e sicurezza alimentare" - capitoli 2227 e 2242 - del bilancio di previsione 2014.	3. Al finanziamento degli oneri di cui all'articolo 7, comma 3, lettera a) (Realizzazione corsi di formazione alla mobilità sicura e sostenibile e <b>libretto regionale della educazione alla mobilità sicura e sostenibile</b> ), si fa fronte per euro 20.000,00 con lo stanziamento esistente nella Unità previsionale di base 12.1.009 "Prevenzione, sanità veterinaria e sicurezza alimentare" - capitoli 2227 e 2242 - del bilancio di previsione 2014.
4. Per il finanziamento del Fondo regionale per le vittime della strada di cui all'art. 9 della presente legge è autorizzata, per l'anno 2013, la spesa di € 150.000,00 in termini di competenza e cassa (Unità previsionale di	4. Per il finanziamento del Fondo regionale per <b>l'assistenza alle vittime di incidenti stradali</b> di cui all'articolo 8 è autorizzata, per l'anno <b>2014</b> , la spesa di € 150.000,00 in termini di competenza e cassa (Unità





base 06.1.008 n.i. "Interventi in materia di sicurezza stradale", Cap. 3103 n.i.), con corrispondente utilizzo delle risorse previste nel fondo speciale di cui alla tabella A della Legge regionale 9 aprile 2013, n. 7, per il disegno di legge "Disposizioni per la sicurezza stradale", iscritto alla Unità previsionale di base 16.1.001 cap. 6120 del Bilancio regionale di previsione 2013.	previsionale di base 06.1.008 n.i. "Interventi in materia di sicurezza stradale", Cap. 3103 n.i.), con corrispondente utilizzo delle risorse previste nel fondo speciale di cui alla tabella A della Legge regionale 9 aprile 2013, n. 7, per il disegno di legge "Disposizioni per la sicurezza stradale", iscritto alla Unità previsionale di base 16.1.001 cap. 6120 del Bilancio regionale di previsione 2013.
5. Per gli anni successivi, il finanziamento degli interventi di cui ai precedenti commi 2 e 4 è determinato annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c), della vigente legge regionale di contabilità.	5.  <i>idem</i>
6. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare la conseguente variazione di cui al comma 4 al bilancio regionale, sia in termini di competenza che di cassa.	6.  <i>idem</i>
	<b>Art. 11 (Clausola valutativa)</b>
	<b>1. La Giunta regionale rende conto al Consiglio regionale delle modalità d'attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti nel realizzare azioni, interventi e misure volti al miglioramento della sicurezza stradale e alla riduzione delle vittime di incidenti stradali.</b>
	<b>2. La Giunta regionale entro il 31 marzo dell'anno successivo all'entrata in vigore della legge e successivamente ogni anno presenta al Consiglio regionale una relazione che contenga informazioni e dati:</b>
	<b>a) sulle misure, gli interventi individuati e realizzati con il Piano regionale sulla sicurezza e i relativi programmi annuali in relazione a quanto previsto dall'articolo 3;</b>



	<p>b) sulle azioni e le procedure predisposte per la realizzazione di forme di raccordo e di collaborazione intersettoriale e interistituzionale;</p>
	<p>c) sui contenuti e le risultanze del rapporto predisposto dal Centro regionale umbro di monitoraggio della sicurezza stradale (CRUMS)</p>
	<p>d) sulle modalità di realizzazione della formazione rivolta alla mobilità sicura e sostenibile della popolazione in età scolare e prescolare indicando i risultati ottenuti con l'attuazione del Programma triennale di cui comma 2 dell'articolo 7;</p>
	<p>e) sull'utilizzo di tutte le risorse inserite nel Fondo per l'assistenza alle vittime di incidenti stradali</p>
<p>Art. 43 (Norme transitoria e finali)</p>	<p>Art. 12 (Norme transitorie e finali)</p>
<p>1. La Consulta di cui alla deliberazione della Giunta regionale 14 giugno 2011, n. 614 (Proposta di istituzione della Consulta regionale sulla Sicurezza Stradale) continua ad esercitare le sue funzioni sino alla costituzione della Consulta regionale sulla sicurezza stradale costituita ai sensi dell'articolo 5, comma 5.</p>	<p>1. La Consulta <b>istituita con</b> deliberazione della Giunta regionale 14 giugno 2011, n. 614 (Proposta di istituzione della Consulta regionale sulla Sicurezza Stradale) continua ad esercitare le sue funzioni sino alla costituzione della Consulta <b>di cui all'articolo 5, comma 5.</b></p>
<p>2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale adotta il PRSS di cui all'articolo 3.</p>	<p>2. Entro <b>un anno</b> dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale adotta il PRSS di cui all'articolo 3 <b>e lo trasmette al Consiglio regionale per l'approvazione.</b></p>
<p>3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale approva il programma di incentivazione di cui all'articolo 7, comma 2.</p>	<p>3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale approva il <b>Programma di incentivazione della formazione alla mobilità sicura e sostenibile</b> di cui all'articolo 7, comma 2.</p>



	<b>4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con proprio atto:</b>
	<b>a) individua le modalità organizzative e i criteri di funzionamento, anche con la collaborazione e la partecipazione degli enti locali, delle associazioni e delle fondazioni che operano nel campo della sicurezza e all'educazione stradale, dei servizi di assistenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h);</b>
	<b>b) disciplina l'attività e il funzionamento del CRUMS e del CDC, nonché individua le modalità di acquisizione e di trasmissione dei dati e delle informazioni di cui all'articolo 4, comma 4;</b>
	<b>c) individua i criteri in ordine alla composizione della Consulta regionale sulla sicurezza stradale di cui all'articolo 5, comma 4;</b>
	<b>d) disciplina i criteri e le modalità di svolgimento della Giornata regionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 9, commi 1 e 3.</b>